

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. Umberto Scotti	Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti	Giudice rel.
Dott. Guglielmo Rende	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 26237/2012 promossa da

ASSIG 2 s.r.l., con sede in Torino in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Davide Grande, elettivamente domiciliata in Torino, via Lamarmora n. 43, presso lo studio dell'avv. Catia Grande, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

attrice

c o n t r o

FAZZINA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Torino, via Avigliana n. 7/74, presso lo studio dell'avv. Andrea Ricardi, che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione

convenuto

Oggetto: Azione responsabilità amministratore e socio s.r.l. – risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice:

“Voglia il Tribunale Ill.mo,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione,
per i motivi di cui in atti,

NEL MERITO

accertata la responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 1173, 1218, 2043, 2394, 2476, 2485, 2486 c.c. per le violazioni di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484 n. 4, 2485, 2486, 2631 c.c.,

nonché degli artt. 2043 c.c., 185 c.p. per le violazioni di cui agli artt. 641 c.p., 2632 c.c., 76 d.p.r. 445/2000, 482, 483,484 c.p.

per l'effetto

dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, per i motivi e le causali di cui in atti;

della somma di euro 6.695,60 o veriore determinanda in corso di causa, oltre gli interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dall'esigibilità di ciascuna fattura sino all'effettivo saldo;

della somma di euro 1.210,91, o veriore determinanda in corso di causa, oltre gli interessi da calcolarsi applicando il maggiore tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c., decorrenti dal 15 dicembre 2010 (data di emissione del decreto ingiuntivo) sino all'effettivo saldo;

nell'ulteriore somma di euro 3.279,97, o veriore determinanda in corso di causa, oltre agli interessi da calcolarsi applicando il maggiore tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla domanda sino all'effettivo saldo;.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come da DM 10 marzo 2014 n. 55, rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/ 14, IVA e CPA, successive ed occorrende come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA, per scrupolo difensivo, accogliere le istanze (c.t.u. contabile, prove per interpello e testi) dedotte in memoria istruttoria 2 ottobre 2013".

Per parte convenuta:

"Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

darsi atto che parte attrice ha rinunciato con memoria ex art. 164 c.p.c. del 13/3/2013 alla domanda proposta in via alternativa al n. 2 dell'atto di citazione ovvero "*accertare la natura meramente formale, fittizia e simulata della forma giuridica S.r.l. dietro la quale la Gandolfi ha svolto attività imprenditoriale a partire dal 1/1/2009, dissimulante una società di fatto di cui il convenuto era socio ed amministratore*"

dichiarare estinto ex art. 102 - 307 c.p.c. il giudizio data la dichiarazione dell'attrice in atto processuale (memoria 164 c.p.c.) di non intendere integrare il contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario.

Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del deducente per i motivi in atto e in quanto il deducente non è più socio della società Gandolfi dal 2/3/2011.

Dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice la quale non può proporre l'azione di responsabilità eventualmente spettante alla società e neppure la propone in via surrogatoria per mancata

citazione della società e per aver richiesto il risarcimento dell'asserito danno in proprio e non a favore della società.

Respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto in diritto.

Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA."

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 14/9/2012 la Assig 2 s.r.l. conveniva in giudizio Fazzina Giuseppe, chiedendo, che il medesimo fosse condannato, sulla base di svariati titoli di responsabilità richiamati nell'atto, a risarcire il danno da essa subito per effetto del mancato pagamento, da parte della Gandolfi S.r.l., di un suo credito, dell'ammontare di euro 6.695,60, oltre interessi moratori, quale risultante dal decreto ingiuntivo ottenuto, nonché a risarcire le spese liquidate con il decreto ingiuntivo, ammontanti ad euro 1.210,91, e l'ulteriore somma di euro 3.279,97, pari alle spese sostenute per gli infruttuosi tentativi di esecuzione nei confronti della Gandolfi S.r.l.

In via alternativa la società attrice chiedeva che fosse accertata la natura meramente formale, fittizia e simulata della società a responsabilità limitata, attraverso la quale sarebbe stata svolta, partire dal 1° gennaio 2009, attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, di cui il Fazzina era socio ed amministratore, e dunque responsabile personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla società.

Esponendo la società attrice di essere creditrice verso la Gandolfi S.r.l., in forza di decreto ingiuntivo emesso in data 15/12/2010 dal Tribunale di Torino, decreto non opposto e quindi munito di formula esecutiva in data 05/05/2011; che le azioni esecutive intraprese contro la società debitrice non avevano avuto esito, né era possibile attendere un esito fruttuoso da iniziative future; che infatti, in conseguenza dell'operato di Fazzina Giuseppe, ex amministratore della Gandolfi S.r.l., non esisteva più un patrimonio sociale, che potesse assolvere la funzione di garanzia patrimoniale, di cui agli artt. 2740, 2462 c.c., né esistono beni e/o crediti, sui quali possa essere soddisfatto il credito della Assig 2 S.r.l.; che il Fazzina, a fronte dell'azzeramento, per perdite, del capitale sociale, non aveva assunto i provvedimenti imposti dalla legge ed aveva invece continuato a svolgere la normale attività imprenditoriale, compiendo nuove operazioni e contraendo nuovi debiti sociali, tra i quali quelli verso la società attrice; che le condotte poste in essere dal Fazzina, nella sua qualità di socio e amministratore della Gandolfi S.r.l. erano tali da configurare una sua responsabilità personale, ai sensi degli artt. 2043, 2394 e 2476 c.c., per le violazioni di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484 n. 4, 2485, 2486, 2631 c.c., nonché ai sensi degli artt. 2043 c.c., 185 c.p. per le violazioni di cui agli artt. 641 c.p. 2632 c.c., 76 d.p.r. 445/2000, 482,483,484 c.p.; che la Gandolfi S.r.l. si era sciolta per il verificarsi di un'ipotesi di legge, e cioè quella di azzeramento del capitale sociale, in data 31/12/2008 e nonostante

ciò il Fazzina aveva proseguito l'attività imprenditoriale, sicché l'attività esercitata dietro lo schermo giuridico della Gandolfi S.r.l., si connotava, in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, come attività imprenditoriale di fatto, svolta in forma collettiva, regolamentata dalle norme sulle società irregolari di persone, con conseguente responsabilità illimitata del socio amministratore.

Precisava ancora in fatto la Assig 2 S.r.l. di avere fornito lettini per massaggio e visite mediche e altri accessori destinati all'arredo alla Gandolfi S.r.l., la quale esercitava attività di commercio, all'ingrosso e al minuto, di arredi per parrucchieri, profumerie, saloni di bellezza, centri di massaggio; che nel decennio 2000 - 2010 le forniture in favore della Gandolfi da parte della Assig 2 S.r.l. erano state costanti; che, stante il mancato pagamento di alcune fatture emesse tra il mese di settembre 2009 e il mese di aprile 2010, la Assig 2 S.r.l. aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo; che il tentativo di notifica del decreto ingiuntivo presso la sede della società, peraltro coincidente con l'unità locale della stessa, in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 9, non era andata a buon fine, avendo i soggetti reperiti in occasione del tentativo di notifica dichiarato che era mutato il legale rappresentante; che, a seguito di visura camerale, era risultato che il legale rappresentante era ancora Gusmano Caterina, nominata con atto del 02/11/2010, per cui la notifica veniva eseguita, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. presso la residenza dell'amministratrice e si perfezionava per compiuta giacenza; che in data 12/5/2011 veniva richiesta la notifica dell'atto di precetto, essendo stato nel mentre il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva; che anche tale notifica presso la sede della società non era risultata possibile per rifiuto a ricevere l'atto; che, a seguito di nuova verifica presso la Camera di Commercio, emergeva che la sede era sempre in C.so Vittorio Emanuele II n. 9, mentre amministratore della società era divenuto Boscolo Venerino, nominato con atto del 28/2/2011; che anche il precetto veniva notificato quindi presso la residenza del legale rappresentante; che risultavano infruttuosi i pignoramenti dei crediti della Gandolfi S.r.l. eseguiti presso istituti bancari; che parimenti risultavano infruttuosi il tentativo di pignoramento mobiliare presso l'unità locale in Torino, poiché in occasione di due accessi, eseguiti dall'ufficiale giudiziario in data 22/7/2011 e poi in data 22/12/2011, i locali risultavano chiusi da tempo e, per quanto visibile dall'esterno, erano vuoti.

Con riferimento alla dedotta responsabilità di Fazzina Giuseppe evidenziava parte attrice come il medesimo avesse assunto in data 19/11/2008 la carica di Presidente del C.d.A.; che il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2008 ed approvato in data 29/6/2009 presentava una perdita di euro 94.708,00 ed il Presidente aveva proposto all'assemblea di rinviare la copertura della perdita all'esercizio successivo; che il Fazzina avrebbe invece dovuto senza indugio assumere i provvedimenti imposti dagli artt. 2447. 2482 ter c.c., anziché porsi nella prospettiva di continuazione dell'attività; che

la Gandolfi s.r.l. aveva continuato pertanto a rivolgere alla Assig 2 S.r.l. le abituali richieste di forniture; che in tal modo il Fazzina aveva assunto verso la Assig 2 S.r.l. una responsabilità patrimoniale illimitata e personale, ai sensi degli artt. 2485, 2486 c.c.; che infatti se l'amministratore avesse operato in maniera conforme agli obblighi a lui imposti dalla normativa, il credito della Assig 2 s.r.l. per l'anno 2009 e per l'anno 2010 non sarebbe sorto; che sorge una responsabilità degli amministratori, nonché dei soci della s.r.l., quest'ultima ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., nei confronti dei creditori sociali se il loro comportamento abbia cagionato una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo ad assolvere la funzione di garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.; che anche alla chiusura dell'esercizio del 2009 si era ripetuta la medesima situazione, poiché quell'esercizio si era chiuso con un utile di euro 15.152,00; che Fazzina Giuseppe era cessato dalla carica di amministratore in data 24/11/2010 e il bilancio relativo a quell'anno si era chiuso con una perdita di euro 55.131,00; che in data 28/2/2011 diveniva amministratore unico della Gandolfi S.r.l. Boscolo Venerino, il quale acquistava in data 02/03/2011 le quote di Fazzina Giuseppe e dal 26/5/2011 diveniva socio unico, acquistando le altre quote sociali da Fasolo Piergiacomo; che dopo l'acquisizione da parte di Boscolo Venerino di tutte le quote della società, la sede legale veniva trasferita, ma ad un tentativo di notifica effettuato in data 25/12/2012 risultava sconosciuta al nuovo indirizzo.

2. Si costituiva in giudizio Fazzina Giuseppe, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile la domanda di simulazione e che fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva di parte attrice a proporre l'azione di responsabilità, infine, nel merito, chiedeva, in ogni caso, la reiezione delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.

Osservava parte convenuta, con riferimento alla domanda di simulazione della S.r.l. Gandolfi, come, oltre a non essere stata citata in giudizio la società, della cui simulazione si tratterebbe, e i suoi attuali soci, non fosse comunque configurabile la simulazione di una società di capitali; quanto all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., rilevava come, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003 non fosse più prevista la proponibilità dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori delle s.r.l., essendo tale azione consentita solo nella fase di liquidazione, ovvero per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., oltre che nei confronti dei sindaci; che l'art. 2476 c.c. prevede la facoltà di esercitare una diversa azione, aquiliana, dai presupposti del tutto diversi; che il creditore potrebbe al più proporre l'azione di responsabilità, in via surrogatoria, per ottenere una pronuncia di condanna degli amministratori a risarcire non i creditori, che hanno promosso l'azione, bensì la società, il cui patrimonio sia risultato incapiente, a causa di asserita mala gestio; che tuttavia parte attrice non proponeva tale azione in via surrogatoria, tanto che

non aveva citato la società e aveva chiesto che la condanna fosse pronunciata direttamente in suo favore. Contestava infine parte convenuta la fondatezza nel merito delle domande attoree, precisando come, qualificando l'azione promossa come azione extracontrattuale, non sarebbero comunque stati allegati, né provati i suoi presupposti, e cioè l'esistenza di un atto doloso o colposo e del nesso causale diretto, non essendo a tal fine sufficiente la prova di una generica violazione, dolosa o colposa, dei doveri dell'amministratore; che gli unici bilanci predisposti dal Fazzina erano quelli relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2008 e al 31/12/2009; che, considerato il momento in cui le forniture erano state eseguite dalla Assig 2 S.r.l., già era stato depositato il bilancio dell'esercizio 2008, recante la perdita di euro 94.708,00, per cui la società attrice era in grado di conoscere quale fosse la situazione patrimoniale della società; che nell'esercizio successivo la società veniva riportata all'utile, quindi la richiesta del decreto ingiuntivo e tutti i fatti successivi esposti in atto di citazione, relativi ai tentativi infruttuosi di esecuzione forzata, si riferivano ad un momento in cui il Fazzina non era più amministratore.

3. All'esito della prima udienza il Giudice Istruttore dichiarava la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. quanto alla domanda, proposta in via alternativa, di accertamento della natura simulata della forma giuridica di società a responsabilità limitata della Gandolfi, assegnando termine a parte attrice per l'integrazione della domanda e rilevando come, solo all'esito di tale integrazione, sarebbe stato possibile valutare la necessità di integrare il contraddittorio, ex art. 102 c.p.c. nei confronti di altri soggetti.

Parte attrice depositava quindi in data 13/5/2013 memoria ex art. 164 c.p.c., con la quale dichiarava di rinunciare alla domanda formulata in via alternativa.

Concessi termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice con ordinanza in data 14/11/2013 respingeva le istanze istruttorie proposte da parte attrice.

All'udienza del 14/5/2014 le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e venivano assegnati termini di cui all'art. 190 c.p.c.

4. L'odierna società attrice ha ottenuto in data 14/11/2010 un decreto ingiuntivo nei confronti della Gandolfi S.r.l. per l'importo di euro 6.695,60 per il pagamento di sette fatture, relative alla fornitura di merce, emesse nel periodo compreso tra il 30/9/2009 e il 30/4/2010.

Dalla documentazione prodotta risulta come, dopo svariati tentativi, il decreto ingiuntivo sia stato infine notificato nel febbraio del 2011, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alla residenza dell'allora legale rappresentante, Gusmano Caterina.

Il decreto ingiuntivo, non opposto, è stato infine dichiarato esecutivo in data 05/05/2011, ma i tentativi di esecuzione posti in essere dalla Assig 2 S.r.l. (v. docc. da 7 a 11 parte attrice) sono risultati infruttuosi.

Il presente giudizio è stato promosso dalla società creditrice nei confronti di Fazzina Giuseppe - il quale ha rivestito la carica di amministratore unico della Gandolfi S.r.l. dal 19/11/2008 al 24/11/2010 - assumendo che questi abbia violato gli obblighi posti a carico degli amministratori delle società a responsabilità limitata, in quanto, essendosi verificati i presupposti di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c., anziché adottare le misure imposte da dette norme, avrebbe proseguito l'attività sociale, così causando un danno alla Assig 2 S.r.l., la quale, a causa dell'incapienza del patrimonio sociale della debitrice, non ha potuto soddisfare il proprio credito.

Con l'atto di citazione la Assig 2 s.r.l. ha proposto anche un'altra domanda, "*in via alternativa*", diretta ad ottenere l'accertamento della natura simulata della s.r.l., poiché dal 1° gennaio 2009 avrebbe operato come "*società di fatto*", di cui il Fazzina era amministratore e socio, e dunque soggetto personalmente e illimitatamente responsabile.

Tale domanda è stata tuttavia espressamente rinunciata da parte attrice con la memoria integrativa, depositata ai sensi dell'art. 164 c.p.c., a seguito dell'ordinanza che in data 16/1/2013 ha dichiarato la nullità della citazione per carente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento di detta domanda..

5. La domanda che deve quindi essere presa in esame nel presente giudizio è quella concernente l'accertamento della responsabilità del convenuto, ai sensi degli articoli 2043, 2394 e 2476 c.c.

Parte attrice invoca pertanto la responsabilità dell'amministratore di società a responsabilità limitata, delineata dall'art. 2476 c.c., richiamando la previsione dettata in tema di società per azioni, all'art. 2394 c.c., che disciplina l'azione dei creditori sociali esperibile nei confronti degli amministratori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Il richiamo all'art. 2043 c.c. non pare ampliare l'ambito di responsabilità così delineato, poiché parte attrice non prospetta condotte, dolose o colpose, ulteriori e diverse, poste in essere dall'amministratore, che avrebbero in maniera immediata e diretta pregiudicato la soddisfazione del credito.

Le altre norme citate, di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484 n. 4, 2485, 2486 e 2631 c.c., prescrivono, per le ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite, le misure che debbono essere adottate dagli amministratori, ai quali spetta, senza indugio, di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e la contestuale ricostituzione, ove il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, ovvero, se l'assemblea non ritenga di adottare quelle misure, di procedere alla messa in liquidazione della società, per essersi verificata una causa di scioglimento.

6. Parte attrice asserisce altresì che la condotta, qualificata come illecita, posta in essere dal Fazzina, avrebbe integrato dei fatti di reato, e precisamente il reato di cui all'art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta), art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale), art. 482 c.p. (falsità materiale commessa da privato), art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato) e 484 c.p. (falsità in registri e notificazioni).

Al gran numero di norme richiamate non corrisponde alcuna allegazione delle condotte, che integrerebbero le differenti fattispecie.

Ad escludere in ogni caso la fondatezza della deduzioni attoree è sufficiente osservare come la condotta addebitata al Fazzina, e cioè l'aver proseguito l'attività di impresa nonostante l'integrale perdita del capitale sociale al 31/12/2008, non valga ad integrare il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), per la commissione del quale è necessaria una dissimulazione dello stato di insolvenza, cui si accompagni l'assunzione di un'obbligazione con il proposito di non adempierla.

Nel caso in esame le obbligazioni rimaste inadempite sono state contratte con la Assig 2 s.r.l. nel corso del 2009 e 2010, secondo quanto agevolmente desumibile dalla documentazione prodotta nella fase monitoria, che ha ad oggetto fatture emesse tra il settembre 2009 e l'aprile 2010 per merce consegnata in quello stesso periodo.

La situazione patrimoniale della società nel 2009 risultava in maniera inequivocabile dal bilancio chiuso al 31/12/2008, ed approvato nel corso dell'assemblea del 29/6/2009, pertanto al momento in cui sono state eseguite le forniture da parte dell'odierna società attrice quel bilancio già era stato iscritto nel registro delle imprese ed era conoscibile dai creditori sociali, sicché non vi è stata alcuna dissimulazione di uno stato di insolvenza o dell'incapienza patrimoniale da parte dell'amministratore della Gandolfi S.r.l., visto che, secondo la prospettazione di parte attrice, proprio da quel bilancio chiuso al 31/12/2008 si ricavava l'intervenuta perdita del capitale sociale.

Parimenti deve essere escluso che siano stati commessi da parte del Fazzina i reati di falso materiale, falso ideologico e falsità in registri (artt. 482, 483 e 484 c.p.) o, ex art. 2632 c.c. vi sia stata formazione fittizia del capitale sociale.

Parte attrice non sostiene affatto che i bilanci approvati nel corso degli anni e in particolare quelli redatti dall'amministratore convenuto nel presente giudizio (chiusi al 31/12/2008 e al 31/12/2009), contenessero delle risultanze non conformi al vero, o non siano stati redatti nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2478 bis c.c., né viene asserito che vi siano state delle operazioni fittizie sul capitale. Tale operazione di formazione fittizia del capitale sarebbe infatti da individuare nella cessione delle quote sociali della Gandolfi s.r.l. avvenuta da parte di Fazzina Giuseppe in data 02/03/2011,

accompagnata dalla dichiarazione che tale cessione non avrebbe generato una plusvalenza tassabile, e ciò in un momento in cui il valore delle quote cedute si era completamente azzerato.

A prescindere dalla scarsa comprensibilità della censura mossa, dovendo la plusvalenza essere individuata nella differenza tra il costo di acquisto e il prezzo percepito al momento della cessione, si tratta di questione che comunque non incide in alcun modo sulla formazione del capitale sociale e che non può avere in alcuna maniera causato danno al terzo creditore sociale.

7. Occorre a questo punto tornare all'esame della responsabilità invocata da parte attrice ai sensi dell'art. 2476 c.c., disposizione che disciplina la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei terzi, precisando al comma 6 che le disposizioni, che regolano la responsabilità degli amministratori nei confronti della società e dei soci, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettanti al terzo, che sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Nella fattispecie in esame la responsabilità che viene fatta valere dalla Assig 2 S.r.l. non è tuttavia una responsabilità diretta, ma pacificamente una responsabilità indiretta, per mancata conservazione del capitale sociale e prosecuzione dell'attività sociale dopo che si era verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 c.c.

Parte convenuta contesta l'ammissibilità dell'azione proposta, rilevando come, a seguito della riforma del diritto societario, intervenuta con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/ 2003, non sia più prevista l'esperibilità dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori delle s.r.l., essendo quella consentita solo nella fase di liquidazione della società, o per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c.

L'art. 2476, comma 6, c.c. prevede infatti che i terzi abbiano la possibilità di esercitare una diversa azione, di natura aquiliana, dai presupposti del tutto diversi, allorché uno specifico atto, doloso o colposo, compiuto dall'amministratore abbia arrecato direttamente un danno. Danno diverso dunque da quello derivante al creditore, in via indiretta, dalla lesione del patrimonio sociale, per la sua insufficienza a soddisfare le ragioni di credito.

E' pacifico altresì, secondo quanto evidenziato anche da parte convenuta, come l'odierna attrice non eserciti, in via surrogatoria, un'azione diretta a reintegrare il patrimonio sociale, così da potersi successivamente soddisfare su quello, ma chieda in suo favore una condanna dell'amministratore al risarcimento delle somme non potute incassare dalla società.

La questione della legittimazione dei creditori sociali delle s.r.l. a proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dopo la riforma del diritto societario, ha trovato soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, questo Tribunale si è in passato espresso in senso negativo, così pure

hanno escluso l'esercitabilità di tale azione il Tribunale di Milano con la pronuncia del 27/2/2008 e il Tribunale di Roma con sentenza in data 17/12/2008, mentre hanno concluso per l'ammissibilità di tale azione la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza del 28/6/2008 e più di recente il Tribunale di Milano con la pronuncia in data 07/02/2013.

La questione non è invece mai stata espressamente affrontata dalla Suprema Corte, dato che la pronuncia, che al riguardo viene normalmente citata (Cass. 21/7/2010 n. 17121), ha semplicemente ritenuto superato quello specifico problema, visto che in quel caso si trattava di "*azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l.f., la quale azione ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c.*"

8. Ai fini della decisione del presente giudizio non pare tuttavia necessario affrontare la questione in diritto sopra prospettata, atteso che alla soluzione della presente controversia è possibile pervenire in maniera evidente, attraverso l'esame di una questione che risulta essere assorbente.

Può pertanto essere adottato il principio della cd. "ragione più liquida", in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, anche quando nel fare ciò non si rispetti la progressione stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni (v. Cass. 16/5/2006 n. 11356).

Nel caso di specie, per quanto si andrà ad esaminare, e infatti carente il nesso causale tra le violazioni addebitate all'amministratore, Fazzina Giuseppe, e il mancato soddisfacimento del credito vantato dalla Assig 2 S.r.l.

Secondo quanto già premesso, il Fazzina, avendo rivestito la carica di amministratore unico della Gandolfi S.r.l. dal 19/11/2008 alle 24/11/2010, ha unicamente chiuso i bilanci relativi agli esercizi 2008 e 2009.

La perdita del capitale sociale, secondo quanto prospettato da parte attrice, si sarebbe verificata nel corso dell'esercizio 2008, tanto che il bilancio approvato in data 29/6/2009 faceva registrare una perdita d'esercizio pari a euro 94.706,00 (v. doc. 14 parte attrice) e nel corso dell'assemblea dei soci l'amministratore sottoponeva la proposta di rinviare la copertura della perdita all'esercizio successivo, proposta che veniva approvata all'unanimità.

L'art. 2482 ter c.c. dispone che, se per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo le deliberazioni da adottare sono quelle di riduzione del capitale e di contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

La possibilità di rinviare all'esercizio successivo la copertura delle perdite è contemplata invece dall'art. 2482 bis c.c., per il caso in cui, per effetto della perdita, il capitale sia diminuito di oltre un terzo, senza tuttavia scendere al di sotto del minimo legale.

Va tuttavia considerato come nel corso dell'esercizio 2009 la perdita registrata al 31/12/2008 non solo sia stata coperta, ma anzi quell'esercizio abbia chiuso con un utile di € 15.152,00 (v. doc. 15 parte attrice), sicché proprio nell'esercizio in cui sono state eseguite parte delle forniture ed è maturato parte del credito della Assig 2 s.r.l., la società Gandolfi s.r.l. ha fatto registrare un risultato positivo, sicché le sue condizionali patrimoniali non erano affatto tali da rendere impossibile il pagamento dei crediti della Assig 2 s.r.l. Non esiste pertanto alcuna correlazione causale tra il mancato pagamento e una condizione di asserita incapienza della società

Analoghe considerazioni valgono anche per i crediti maturati per le forniture eseguite nei primi mesi del 2010. Visti i risultati conseguiti nell'esercizio 2009, che avevano consentito di ripianare le precedenti perdite, ben poteva l'attività sociale essere proseguita, la circostanza che nel corso del 2010 si sia avuta un'inversione di tendenza rispetto all'anno precedente, e la Gandolfi s.r.l. abbia nuovamente chiuso con un risultato negativo ed una perdita di € 55.131,00 (v. doc. 16 parte attrice), è emersa solo in sede di redazione del bilancio chiuso al 31/12/2010, predisposto dal nuovo amministratore, della Gandolfi s.r.l., Boscolo Venerino, approvato il 29/6/2011, allorché l'odierno convenuto non era neppure più socio della società, avendo ceduto le proprie quote di partecipazione al Boscolo in data 02/03/2011.

Pertanto quando le obbligazioni, il cui mancato adempimento è lamentato da parte attrice, sono state assunte, la Gandolfi s.r.l., a prescindere da quale fosse stato l'andamento economico - finanziario dell'anno precedente, aveva superato quelle difficoltà e dunque non è stata la prosecuzione dell'attività sociale nell'anno 2009 ad avere determinato un'esposizione debitoria cui la società non è stata in grado di far fronte.

Le perdite verificatesi invece nel corso del 2010, e che avrebbero imposto l'adozione degli opportuni provvedimenti da parte dell'amministratore, sono emerse in sede di redazione del bilancio d'esercizio, momento in cui i crediti per le forniture eseguite nel corso del 2010 erano comunque già maturati ed il Fazzina non era ormai più amministratore.

Del tutto irrilevanti, quanto alla configurazione di una responsabilità in capo all'odierno convenuto, sono poi che le circostanze esposte in ordine alla distrazione o dispersione dei beni aziendali.

I fatti al riguardo adottati, concernenti la chiusura dell'unità locale della Gandolfi S.r.l. in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 9, l'asportazione degli arredi e della merce da detti locali, si collocano infatti nella seconda metà dell'anno 2011, periodo ampiamente successivo alla cessazione del Fazzina dalla

carica di amministratore e alla cessione da parte sua delle quote sociali. Analoghe considerazioni valgono anche per il trasferimento della sede della società in provincia di Brescia, avvenuta con iscrizione al registro delle imprese di quella provincia in data 12/07/2011, ad un indirizzo a cui la società non sarebbe poi stata effettivamente reperibile.

9. La domanda di risarcimento dei danni formulata dalla Assig 2 s.r.l., sotto gli svariati profili sopra esaminati, deve pertanto essere respinta.

Le spese del giudizio seguono infine la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nell'importo complessivo di euro 4.080,00, e cioè euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 480,00 per la fase istruttoria, limitata al solo deposito del memorie, ed euro 1.500,00 per la fase decisionale.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Prima Civile
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Assig 2 s.r.l. nei confronti di Fazzina Giuseppe;

condanna la Assig 2 s.r.l. a rifondere a Fazzina Giuseppe le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.080,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA, IVA, se dovuta, e successive occorrende.

Così deciso nella camera di consiglio in data 26/9/2014.

Il Giudice est.

Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti

Il Presidente

Dott. Umberto Scotti